

Brescia, lì 13.11.2015

SPETT.LE CLIENTE

**Oggetto: SCADONO IL 30 NOVEMBRE 2015 I SECONDI ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP, IMPOSTA SOSTITUTIVA MINIMI, CEDOLARE SECCA 2015 E IVIE / IVAFE**

Il prossimo **30 novembre 2015** scade il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto Irpef, Ires, Irap, dell'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi, della cedolare secca 2015 e IVIE / IVAFE.

**ACCONTO IRPEF**

L'acconto Irpef può essere determinato con due diversi metodi:

- metodo storico;
- metodo previsionale.

Per quanto riguarda il metodo storico, sono tenuti al versamento dell'acconto le persone fisiche che nel periodo di imposta 2014 risultano a debito per un importo superiore ad Euro 51,65. In considerazione del fatto che gli importi in dichiarazione sono espressi in unità di euro:

- se il rigo RN34 "Differenza" del modello Unico PF 2014 è maggiore od uguale ad Euro 52, è dovuto l'acconto;
- se il rigo RN34 "Differenza" del modello Unico PF 2014 è minore od uguale ad Euro 51, non è dovuto l'acconto.

La misura dell'acconto è pari al 100% dell'imposta a saldo relativa all'anno precedente e deve essere versato:

- in un'unica soluzione entro il **30 novembre 2015**, se l'importo dovuto è inferiore a € 257,52;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a € 257,52, di cui:
  1. la prima, nella misura del 40% del totale dovuto, deve essere già stata versata entro il 16 giugno 2015, ovvero entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  2. **la seconda, nella misura del 60% del totale dovuto, dovrà essere versata entro il prossimo 30 novembre 2015.**

Alternativamente al metodo storico, il contribuente può anche utilizzare il metodo previsionale per la determinazione dell'acconto dovuto: se prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o che dovrà sostenere nel 2015 o per effetto di minori redditi percepiti nel 2015) di dover versare una minore imposta, può determinare gli acconti da versare sulla base della minor imposta a debito prevista.

Se, tuttavia, il versamento effettuato applicando il metodo previsionale risultasse inferiore a quanto dovuto a consuntivo in base al reddito effettivamente conseguito nel 2015, si applicherà la sanzione per insufficiente versamento pari al 30%, salvo un oculato utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Irpef, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il seguente codice tributo: 4034 – "IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione".

Per completezza, si ricorda che non sono dovuti acconti con riferimento all'addizionale regionale Irpef

e, per quanto riguarda quella comunale, l'acconto unico andava versato entro il termine del saldo Irpef.

## **ACCONTO IRES**

L'acconto Ires può essere determinato con due diversi metodi:

- metodo storico;
- metodo previsionale.

Per quanto riguarda il metodo storico, sono tenuti al versamento dell'acconto le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali che nel periodo di imposta 2014 risultano a debito per un importo superiore a € 20,66.

La misura dell'acconto è pari al 100% dell'imposta a saldo relativa all'anno precedente (rigo RN17 del modello Unico SC 2015; rigo RN28 del modello Unico ENC 2015) e deve essere versato:

- in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2015, se l'importo indicato a rigo RN17/RN28 non è superiore a € 257,50;
- in due rate, se l'importo indicato a rigo RN17/RN28 è superiore a € 253,70, di cui:
  1. la prima, nella misura del 40%, deve essere già stata versata entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (sempre in caso di esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio dei termini ordinari, salvo proroga per i contribuenti soggetti a studi di settore);
  2. **la seconda, nella misura del 60%, entro il prossimo 30 novembre 2015.**

L'alternativa al metodo storico è l'applicazione del metodo previsionale: il soggetto Ires ha la possibilità di commisurare l'acconto sulla base dell'imposta che presume di dover versare per l'anno successivo. Va tenuto presente che, se a posteriori l'acconto totale versato dovesse risultare inferiore a quello dovuto in base al rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Unico SC/ENC 2016, il contribuente sarebbe sanzionato per insufficiente versamento dell'acconto, con conseguente applicazione di una sanzione pari al 30% di quanto non versato, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Ires, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il seguente codice tributo: 2002 - IRES acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

Nel caso di società di comodo che ha applicato nel 2014 la maggiorazione del 10,50% Ires, dovrà versare l'acconto 2015, sempre nella misura del 100%, di tale maggiorazione.

## **ACCONTO IRAP**

L'acconto Irap è determinato con le stesse regole previste per l'acconto Irpef ed Ires, già commentati e a cui si rimanda.

Se viene utilizzato il metodo storico, è necessario far riferimento al rigo IR21 – Totale imposta del modello Irap 2015, e l'acconto è determinato applicando il 100% per le persone fisiche, le società di persone, i soggetti Ires, e va versato in un'unica soluzione o in due rate con gli stessi criteri previsti ai fini Irpef ed Ires.

Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Irap, deve essere utilizzata la sezione Regioni del modello F24 con il seguente codice tributo: 3018 - IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

## **ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI MINIMI**

Con riferimento ai contribuenti minimi si possono verificare **tre** situazioni:

- Contribuente minimo sia nel 2014 che nel 2015 → detto soggetto è tenuto a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva pari al 100% di quanto esposto al rigo LM14 in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2015 se l'importo dovuto è inferiore a € 257,52, in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore a € 257,52, di cui:

1. la prima, nella misura del 40%, doveva essere versata entro il 06 luglio 2015 ovvero entro il 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;

2. **la seconda, nella misura del 60%, dovrà essere versata entro il prossimo 30 novembre 2015;**

salvo non opti per la determinazione dell'acconto con il metodo previsionale.

- Contribuente minimo fino al 2014 → a prescindere dal regime applicato nel 2015 (regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL 98/2011 o regime ordinario semplificato) detto soggetto deve versare l'acconto dell'imposta sostitutiva come nel caso precedente e tale importo confluirà nel modello Unico PF 2016 a scomputo dell'imposta determinata nel quadro RN.

- Contribuente minimo dal 2015 → per coloro che, avendo intrapreso l'attività successivamente al 31 dicembre 2007, scaduto il triennio obbligatorio di applicazione del regime ordinario Irpef adottato per opzione nel 2011 (cir. 17/E/12 par. 2.4), hanno deciso di entrare nel regime dei minimi dal 2015, l'acconto Irpef è dovuto secondo le modalità ordinarie, ma sarebbe da privilegiare l'utilizzo del metodo previsionale, più conveniente per la misura percentuale ridotta dell'imposta sostitutiva rispetto a quella prevista Irpef. Tali soggetti non sono tenuti invece al versamento dell'acconto Irpef, non essendo più soggetti a tale imposta.

Il codice tributo da utilizzarsi è il 1794 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o in unica soluzione.

## **ACCONTO CEDOLARE SECCA**

L'acconto della cedolare secca è pari al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente indicata a rigo RB 11 campo 3 del modello Unico PF 2015, se questa è superiore a 51,65€, e deve essere versato:

- in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2015 se l'importo di rigo RB11 campo 3 è inferiore a €271,07;

- in due rate se l'importo di rigo RB11 campo 3 è superiore a € 271,07, di cui:

1. la prima, nella misura del 38% di rigo RB11 campo 3, doveva essere versata entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;

2. **la seconda, nella misura del 57% di rigo RB11 campo 3, dovrà essere versata entro il prossimo 30 novembre 2015.**

È possibile utilizzare in alternativa anche il metodo previsionale, commisurando l'acconto in base all'imposta dovuta per il 2015. Il codice tributo da utilizzarsi è il 1841.

## **ACCONTO IVIE/IVAFAE 2015**

Entro i predetti termini, i soggetti interessati devono provvedere al versamento dell'acconto IVIE / IVAFAE, determinate nel quadro RW, con le medesime modalità previste ai fini IRPEF. Il codice tributo da utilizzarsi è rispettivamente il 4045 / 4048.

***Studio Dott. Begni & Associati***